



COMUNICATO UFFICIALE N. 301
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 159/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 616 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Antonio CIRILLO e della società ASD YOKO VILLAGE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO CIRILLO, Presidente della soc. ASD Yoko Village, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Zakaria Aiccone e Jassine Aiccone e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo, il primo, nella gara Yoko Village - Stellazzurra Sanfeliciano del 28.11.2015, il secondo, nelle gare Fertilia Boys - Yoko Village del 17.01.2016 e Yoko Village - Stellazzurra Sanfeliciano del 28.11.2015;

ASD YOKO VILLAGE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, sig. Antonio Cirillo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio CIRILLO in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società ASD YOKO VILLAGE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione nei confronti del Sig. Antonio CIRILLO e di 3 punti di penalizzazione ed Euro 400,00 di ammenda per la società ASD YOKO VILLAGE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 APRILE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio